



Sentenza n. 139/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ZAFFINA Innocenza Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n.**31805** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n.51974 dell'agente contabile Banca Popolare di Vicenza s.p.a. (ora in LCA), quale Tesoriere del Comune di Vicenza per il periodo 1.1.2015/31.12.2015, depositato il 16 febbraio 2017;

Vista la relazione n.109/2022 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 16 febbraio 2022;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Uditi all' udienza del 19 gennaio 2023, celebrata con l'assistenza del segretario d.ssa Alessandra Zotti, il Cons. Daniela Alberghini, Magistrato relatore, il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale Pres. Ugo Montella e per il Comune di Vicenza il dr. Mauro Bellesia, come da verbale. Non comparso l'agente.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 109 in data 16 febbraio 2022 il Magistrato

istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale

n.51974 reso da Banca popolare di Vicenza s.p.a. (posta in LCA con D.M. n.

185/2017), Tesoriere del Comune di Vicenza, relativo alla gestione del

servizio di tesoreria comunale per l'esercizio 2015.

Riferiva il Magistrato, all'esito dell'istruttoria esperita, che il periodo di

gestione oggetto di rendicontazione non poteva essere unitariamente

considerato, assommando gestioni, pur affidate al medesimo agente, ma

regolate da diverse Convenzioni.

Per il periodo 1.1.2015/31.8.2015 il rapporto tra l'agente e l'Ente era stato,

infatti, regolato dalla Convenzione di Tesoreria n. 1372 di Racc. e n. 27.621

di Rep. sottoscritta in data 26/07/2011 relativamente al periodo

01/04/2011 – 28/02/2015, prorogata alle medesime condizioni per sei mesi

(e perciò fino al 31.8.2015) al fine di consentire l'espletamento della gara

per il nuovo affidamento del servizio.

Espletate le operazioni di gara, con Determinazione Dirigenziale del

Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 1434 P.G.N. 90226 del

20/08/2015 era stata, quindi, approvata l'aggiudicazione del "Servizio di

Tesoreria comunale e per la gestione dei Servizi connessi" per il periodo

per il periodo 2015 – 2019 al medesimo Istituto.

Riteneva il Magistrato, alla luce dei differenti contenuti contrattuali tra le

due Convenzioni, che delle due gestioni avrebbe dovuto essere data, in

sede di rendicontazione, congrua rappresentazione o attraverso la

compilazione di distinti conti giudiziali (eventualmente confluenti in un

conto collettore o riassuntivo) ovvero, in un'ottica di sostanziale continuità

del rapporto, attraverso la compilazione di un unico conto che desse,

tuttavia, atto della sopravvenuta, diversa regolamentazione.

In difetto di ciò, il conto non poteva considerarsi procedibile, non potendo

l'esame prescindere dalla esatta individuazione dei rapporti di dare/avere

in ragione delle rispettive convenzioni.

Nell'ipotesi in cui il conto fosse stato ritenuto procedibile, il Magistrato

riferiva i dati esposti nel conto e precisamente:

A. il fondo di cassa iniziale al 01/01/2015 pari ad € 67.657.244,68;

B. il totale delle riscossioni effettuate nell'esercizio 2015 pari ad €

133.041.271,11 di cui € 31.492.030,40 in c/residui e € 101.549.240,71 in

c/competenza;

C. il totale dei pagamenti effettuati nell'esercizio 2015 pari ad €

136.989.164,70 di cui € 18.859.908,07 in c/residui e € 118.129.256,63 in

c/competenza;

D. i pagamenti per azioni esecutive pari ad € 0,00;

E. il fondo finale di cassa al 31/12/2015 pari ad € 63.709.351,09, di cui

quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2015 pari ad € 12.729.838,18

(la quota vincolata però non è stata indicata nel prospetto del Tesoriere,

ma è stata attestata dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

con nota in data 07/02/2022, nonché, rilevata nella Relazione Rendiconto

2016 del Collegio dei Revisori - pag. 10);

F. giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità

Speciali pari da € 0,00 (-);

G. riscossioni effettuate dal Tesoriere e non contabilizzate nella Contabilità

Speciale presso la Tesoreria Provinciale pari ad € 179.575,85 (-);

H. pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella Contabilità

Speciale presso la Tesoreria Provinciale pari ad € 6.561.930,58 (+);

I. pagamenti effettuati nella Contabilità Speciale presso la Tesoreria

Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere pari ad € 0,00 (+);

J. versamenti nella Contabilità Speciale presso la Tesoreria Provinciale non

contabilizzati dal Tesoriere € 0,00 (+);

K. mandati da contabilizzare pari ad € 0,00;

L. reversali da contabilizzare pari ad € 0,00;

M. disponibilità effettiva presso la Tesoreria Provinciale dello Stato al

31/12/2015 pari ad € 70.091.705,82.

Verificate le risultanze del conto alla luce della documentazione acquisita in

istruttoria, il Magistrato istruttore non rilevava irregolarità della gestione.

Infatti:

a) i verbali di verifica ordinaria trimestrale di cassa non avevano evidenziato carenze o irregolarità;

b) non risultavano effettuati pagamenti superiori agli stanziamenti previsti nel bilancio consuntivo;

c) come attestato dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in data 22/04/2021, nel corso dell'esercizio 2015 l'Ente non aveva fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria;

d) il fondo di cassa vincolato al 31/12/2015 ammontava ad €. 12.729.838,18: sebbene la parte vincolata vincolata non fosse stata indicata nel prospetto del Tesoriere comunale, era stata attestata dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente con nota del 07/02/2022 (precisando, altresì, che la stessa *“deriva da operazioni relative a mutui, contributi trasporto pubblico locale,*

contributi per opere pubbliche”);

- e) alla data del 31/12/2015 tutte le posizioni sospese relative sia alle entrate che alle uscite risultavano completamente regolarizzate con reversali e mandati a copertura;
- f) le partite del conto del Tesoriere concordavano con le risultanze delle scritture contabili tenute dal Servizio Economico-Finanziario dell’Ente e parificate dal medesimo Responsabile (parificate con nota in data 07/02/2022);
- g) come dichiarato con nota del 22/04/2021 a firma del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario del Comune di Vicenza non erano state elevate contestazioni al Tesoriere;
- h) il Tesoriere aveva versato il contributo a favore dell’Ente a titolo di sponsorizzazioni per iniziative sociali, istituzionali e manifestazioni organizzati o patrocinati dal Comune, regolarmente incassato dall’Ente con gli ordinativi di incasso n. 3897 del 15/04/2015 per €. 50.167,00, n. 12339 del 15/09/2015 per €. 120.000,00, n. 12340 del 15/09/2015 di €. 30.500,00 e n. 17478 del 09/12/2015 di €. 8.333,00. Tale contributo risultava proporzionale, per il periodo 01/01/2015 -31/08/2015, all’art. 23 della Convenzione e, per il periodo 01/09/2015 – 31/12/2015, all’art. 20 della nuova Convenzione.;
- i) il conto era stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19/05/2016 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del rendiconto del Comune di Vicenza per l’esercizio 2015, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 118/2011”;

j) il Tesoriere non aveva, altresì, effettuato pagamenti in conto residui

prima dell'acquisizione dell'elenco dei residui accertati dall'Ente, in

conformità all'art. 216, comma 3, del TUEL, così come dichiarato dal

Responsabile del Servizio Economico Finanziario con nota del

07/02/2022;

k) il bilancio di previsione finanziario 2015-2017, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/49717 del 12/05/2015,

era stato trasmesso al Tesoriere: il prospetto di sintesi, di cui

all'allegato n. 8/1 del D. Lgs. n. 118/2011, delle variazioni al bilancio

era stato predisposto dall'Ente, così come attestato dal

Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in data

07/02/2022.

Con decreto in data 29 novembre 2022, veniva fissata l'udienza del 19 gennaio 2023 per la trattazione del giudizio.

Il Comune di Vicenza provvedeva alla notifica della relazione introduttiva e del decreto di fissazione dell'udienza all'agente in data 14 dicembre 2022.

In data 30 dicembre 2022, il Comune di Vicenza provvedeva al deposito della relata di notifica unitamente ad una memoria a firma del responsabile del Servizio finanziario il quale evidenziava che nel corso dell'esercizio non vi era stata alcuna soluzione di continuità nella gestione, essendo unicamente intervenuta una novazione sotto il profilo contrattuale.

Concludeva, pertanto, chiedendo il discarico del conto e dell'agente.

All'odierna udienza, nessuno presente per l'agente, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo il discarico del conto e il dr. Bellesia per il Comune di Vicenza si associava.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminata la questione relativa alla procedibilità del conto.

In linea generale il Collegio rileva che la gestione contabile è governata da principi e regole speciali ispirati ad esigenze di controllo e garanzia obiettiva per l'accertamento della correttezza e regolarità delle gestioni e che, pertanto, il conto giudiziale ne deve fornire rappresentazione ed avere un contenuto informativo che ne consenta il controllo.

In applicazione di tale principio (e del relativo corollario che è la responsabilità personale dell'agente), la rendicontazione cumulativa di una pluralità di gestioni, al di fuori dei casi in cui trovano applicazione i modelli legali di gestione plurisoggettiva (art. 188 e 192 reg. cont. St.), non permette di individuare in modo specifico la gestione di competenza di ciascun contabile (sul punto, ampiamente, cfr. Sez. Sicilia n.825/2020) al fine dell'accertamento della regolarità e, in ultima istanza, della relativa responsabilità ("di norma ogni agente contabile risponde della propria gestione": Cfr. C. conti, Sez. giur. Veneto, n.187/2015 e 188/2015).

Analogamente, anche nel caso in cui più gestioni della stessa specie o aventi diverso oggetto facciano capo al medesimo agente, la rendicontazione cumulativa determina una confusione tra diverse gestioni contabili che ne impedisce la verifica di regolarità, con conseguente improcedibilità del conto secondo un prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, Sez. Calabria n.354/20).

Ritiene il Collegio che nel peculiare caso in esame, in cui il servizio di

tesoreria del Comune di Vicenza per l'esercizio 2015 è stato svolto dal parte del medesimo agente contabile, ma sulla base di due distinti rapporti convenzionali, non completamente sovrapponibili quanto a contenuti contrattuali, si configuri la successione di due distinte gestioni che, quindi, avrebbero dovuto essere oggetto di separata rendicontazione al fine di consentirne il controllo di regolarità (appunto, sulla base delle obbligazioni discendenti dalle convenzioni in essere).

Tuttavia, la circostanza che il medesimo agente abbia proseguito, senza soluzione di continuità, la gestione del servizio (come dichiarato dal Responsabile SEF nella propria memoria) fa sì che lo stesso risponda comunque degli eventuali deterioramenti o ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento storico in cui, in ipotesi, il danno si sia provocato.

In conclusione, ritiene il Collegio che il conto possa essere esaminato.

2. Nel merito, richiamata integralmente in parte *de qua* la relazione di deferimento e alla luce della documentazione in atti, il conto risulta sostanzialmente compilato in conformità delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

La relativa gestione, tenuto conto anche della concordanza delle risultanze contabili con le scritture generali dell'Ente, appare regolare, non rilevandosi, nella gestione complessivamente considerata, irregolarità ostative all'approvazione del conto.

Tutto ciò considerato, il Collegio approva il conto, con discarico dell'agente e con l'accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **31805** del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in LCA in relazione al conto giudiziale n. 51974 depositato il 16 febbraio 2017, lo dichiara regolare il conto e, per l'effetto, scarica l'agente.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 03/09/2024

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo